

Avv. Rosaria Santina Sciotto
Via G. La Pira n. 18
98051 Barcellona P.G.
Tel e Fax 0909761668 – 3925634539
Pec: rosariasciotto@pec.giuffre.it

TRIBUNALE UNICO DI PRIMO GRADO

DI MESSINA

- SEZIONE LAVORO -

Ricorso ex 414 c.p.c.

Per la signora Sebastiana La Rocca nata a _____,
c.f.: _____, res.te in _____,
elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. via G. La Pira n. 18,
recapito professionale della sottoscritta procuratrice Avv. Rosaria Santina
Sciotto (pec: rosariasciotto@pec.giuffre.it – fax: 0909761668 – c.f.:
SCTRRS85S41A638S) che la rappresenta e difende in forza di procura
allegata al presente atto,

- Ricorrente -

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA (C.F.: 80185250588)** in persona del ministro pro tempore, con
sede in Roma via Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato, con sede in Messina via Dei Mille n. 65, presso cui è
domiciliato;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA
SICILIA (C.F.: 80018500829),** in persona del Direttore Generale pro
tempore, con sede in Palermo via Giovanni Fattori n. 60, domiciliato ex lege
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina via Dei
Mille n. 65,

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA – UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA**



(C.F.: 80005000833), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Messina via San Paolo is. 361, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina via Dei Mille n. 65;

Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo (C.F.: 92025020832), in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina via Dei Mille n. 65;

- Resistenti -

E nei confronti

Eventualmente, tutti i soggetti inseriti nella graduatoria provinciale definitiva di prima fascia 24 mesi ATA (profilo AA- Assistente Amministrativo e profilo CS- Collaboratore Scolastico), dell'USR Sicilia, Ufficio Scolastico di Messina, in cui la ricorrente risulta inserita, valida per gli anni 2022-2023, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso, nonché per le graduatorie che si formeranno per gli anni successivi a quello in corso

- Controinteressati-

FATTO

A) PETITUM: La ricorrente con il presente scritto difensivo chiede che i servizi prestati dalla stessa nelle scuole paritarie, profilo ATA (AA: Assistente amministrativo e CS: Collaboratore Scolastico), siano valutabili, ai fini dell'inserimento e aggiornamento della graduatoria permanente per il personale ATA valevole per l'anno 2022-2023, nonché nelle graduatorie che si formeranno per gli anni successivi a quello in corso, nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Premesso che

- 1) la ricorrente, avendone i requisiti di legge, si è inserita nella graduatoria permanente del personale scolastico ATA della provincia di Messina, con la qualifica di AA- Assistente amministrativo o profilo superiore, nonché con la qualifica CS-



collaboratore scolastico o profilo superiore. Come tutti i precari della scuola ogni anno si sottopone al calvario dell'aggiornamento della graduatoria.

- 2) Che la ricorrente ha svolto il seguente servizio presso la scuola paritaria Soc. Coop. Giardino D'Infanzia, sita in Barcellona P.G. (V. allegato elenco delle scuole paritarie pubblicato da USR Sicilia):
- a) Dal 07.09.2009 al 31.12.2009, con contratto di lavoro part-time, qualifica A.A.- Assistente amministrativo, con punteggio pari a punti 1 (0,25 x 4 mesi).
 - b) Dal 01.01.2010 al 31.08.2010, con contratto di lavoro part-time, qualifica A.A.- Assistente amministrativo, con punteggio pari a punti 2 (0,25 x 8 mesi);
 - c) Dal 01.09.2010 al 31.12.2010, con contratto di lavoro part-time, qualifica A.A. Assistente Amministrativo, con punteggio pari a punti 1 (0,25 x 4 mesi);
 - d) Dal 01.01.2011 al 31.08.2011, con contratto di lavoro part-time, qualifica A.A.- Assistente Amministrativo, con punteggio pari a punti 2 (0.25 x 8 mesi)
 - e) Dal 22.06.2012 al 18.12.2012, con contratto di lavoro part-time, qualifica A.A. Assistente Amministrativo., con punteggio pari a punti 1,50 (0.25 x 6 mesi);

Pertanto alla signora La Rocca Sebastiana sono stati attribuiti 7,50 punti, anziché 15,00 punti che sarebbero stati attribuiti nel caso in cui il servizio fosse stato svolto presso una scuola statale e il relativo punteggio fosse stato computato interamente.

Il servizio prestato come Assistente Amministrativo, viene anche considerato per l'attribuzione di punteggio nella categoria Collaboratore Scolastico, con un punteggio però pari a 0.05 per ogni mese di servizio prestato. Avendo prestato trenta mesi di servizio presso la scuola paritaria riconosciuta, la signora la Rocca



Sebastiana, per il profilo di C.S., ha maturato un punteggio di 1,50.
Lo stesso servizio prestato presso una scuola statale con qualifica di
A.A., avrebbe comportato un riconoscimento di punteggio pari a
3,00 nelle graduatorie per il profilo C.S.

Successivamente la signora La Rocca ha svolto servizio presso le scuole statali, precisamente:

- f) ISTITUTO COMPRENSIVO ALBINO LUCIANI, di Messina
Data inizio servizio 23/11/2018 Data fine servizio 30/11/2018
profilo CS: COLLABORATORE SCOLASTICO
- g) Data inizio servizio 24/01/2019 Data fine servizio
25/01/2019 ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI CAPUANA –
CS Collaboratore scolastico
- h) Data inizio servizio 20/02/2019 Data fine servizio 01/03/2019
Istituto comprensivo Villafranca Tirrena – profilo AA-
Assistente amministrativo
- i) Data inizio servizio 21/05/2019 Data fine servizio 21/05/2019
presso l'istituto comprensivo Luigi Capuana – profilo CS:
collaboratore scolastico
- j) Data inizio servizio 21/10/2019 Data fine servizio 20/12/2019
presso l'istituto comprensivo di Pace Del Mela – profilo AA-
Assistente amministrativo
- k) Data inizio servizio 16/01/2020 Data fine servizio 31/01/2020
presso l'istituto comprensivo Primo Milazzo – profilo CS-
Collaboratore scolastico
- l) Data inizio servizio 03/02/2020 Data fine servizio 30/06/2020
presso l'Istituto comprensivo San Filippo Del Mela – profilo
AA- Assistente amministrativo
- m) Data inizio servizio 16/09/2020 Data fine servizio 24/09/2020
presso l'Istituto comprensivo Stefano D'Arrigo Venetico –
profilo CS- Collaboratore scolastico



n) Data inizio servizio 25/09/2020 Data fine servizio 31/08/2021
presso l'istituto comprensivo Santa Lucia Del Mela – profilo
AA- Assistente amministrativo

o) Data inizio servizio 21/10/2021 Data fine servizio 18/05/2022
presso l'Istituto d'Istruzione superiore Ferrari di Barcellona P.G.
– profilo AA: assistente amministrativo.

Per tali servizi sono stati riconosciuti 13 punti.

- 3) La ricorrente possiede i seguenti titoli: Diploma di maturità scientifica conseguito nell'anno scolastico 1995/96 con votazione 54/60 (Punteggio riconosciuto: 9); Laurea in economia e commercio il 29.04.2003 (punteggio riconosciuto: 2); corso operatore amministrativo contabile (punteggio riconosciuto: 1,5); Corso di dattilografia (punteggio riconosciuto:1); servizio civile svolto dal 01.08.2003 al 31.08.2004 (punteggio riconosciuto: 0,60)
- 4) In data 07.04.2022 è stato bandito il nuovo concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente ATA anno scolastico 2022/2023 (V. allegato)
- 5) In data 17.05.2022 la signora La Rocca Sebastiana ha presentato regolare domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi, per l'anno scolastico 2022/2023. In particolare, ha specificato i titoli posseduti e il servizio prestato presso le scuole statali e paritarie riconosciute. Per ogni buon fine si allega comunque originale informatico della domanda stessa.
- 6) A seguito della domanda, alla ricorrente, sulla base dei titoli posseduti, veniva attribuito il punteggio di 34,60 per la graduatoria permanente ATA 24 mesi, profilo AA- Assistente Amministrativo. La ricorrente è stata pertanto collocata al posto 48 della graduatoria permanente di prima fascia ATA.



Con riferimento invece al profilo CS- Collaboratore scolastico, alla ricorrente veniva attribuito il punteggio di 10,75 e veniva collocata al posto 180 della graduatoria permanente di prima fascia ATA.

7) Successivamente, in data 09.09.2022 la ricorrente sottoscriveva con l'I.C. Terzo Milazzo, contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale ATA profilo AA- Assistente amministrativo, dal 09.09.2022 al 30.06.2022.

8) Per effettuare il calcolo del punteggio da attribuire ad ogni aspirante all'atto di aggiornamento di ogni graduatoria, occorre leggere attentamente il bando di concorso, di cui si riportano per comodità di esposizione, gli stralci che qui ci interessano:

“Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente.

2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre; b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre....

2.9 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005”.



Nella nota n. 4 alle tabelle di valutazione dei titoli si legge che
*“Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie
pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari
parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il
servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se
sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle
disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce
requisito di accesso”.*

- 9) I contributi previdenziali sono sempre stati versati, come da estratto contributivo che si allega.

DIRITTO

La questione oggetto del giudizio de quo riguarda l'equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e in quelle statali, e il relativo punteggio. Questione questa affrontata da anni da Tribunali ordinari e amministrativi. Gli ATA, che svolgono servizio presso gli istituti paritari, svolgono la medesima attività lavorativa, a parità di condizioni e rispetto allo stesso servizio prestato dai colleghi statali. Si ritiene esplicitato, dalla normativa vigente, un generale principio di completa equiparazione tra servizio prestato presso scuole paritarie e servizio prestato presso scuole statali.

Il TAR con sentenza del 24 maggio N. 06680/2022, ha ritenuto, alla luce della giurisprudenza amministrativa (n. 621/2021) che “Invero l'articolo 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n.62 dispone che “1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”. Prosegue il comma 3 recitando: “Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento



culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (...)"

Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l'art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che "le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie".

In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: "I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali". Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha affermato che "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici (...)".

Dunque non può che affermarsi che i provvedimenti gravati, e in particolare la tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto n. 50 del 3.3.2021, nella parte in cui attribuiscono ai candidati che hanno svolto servizio come operatori ATA presso istituti scolastici di scuola paritaria



un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato, invece in scuole statali, appaiono illegittimi per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord.).”

Questa Sezione in altra pronuncia ha affermato che “ la sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi, poiché confliggenti col principio di pariordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dell’art. 2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”(T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8415). Conclude il TAR rilevando che le riportate conclusioni non possono non essere ribadite, rispondendo ormai ad un indiscusso tendenziale principio di equiparazione tra le scuole paritarie e quelle statali. Dunque, pare evidente che è necessario aggiornare i bandi e rivedere le graduatorie, per evitare contenziosi oramai inutili stante il fatto che si tratta di principi di diritto consolidati.

Tra l’altro, già con sentenza 2204/2019, il T.A.R. Lazio (Roma) Sez. III Bis ha stabilito che laddove al servizio A.T.A. pre ruolo, prestato presso scuole paritarie, fosse stato attribuito un punteggio pari alla metà di quello assegnato allo stesso servizio prestato, invece, in scuole statali, si sarebbe violata/o la legge n. 62 del 2000, il principio della parità di trattamento, nonché il divieto d’ingiusta discriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 23 maggio 2018 n. 3052, Ord.).



Emblematico inoltre è il caso dei docenti che svolgono servizio presso le scuole paritarie. Il servizio prestato da questi viene valutato in maniera uguale al servizio prestato dai docenti presso le scuole statali. Il punteggio attribuito al servizio prestato dal docente in scuola paritaria è uguale al punteggio attribuito al docente che presta servizio nella scuola statale;

Tutto ciò premesso e ritenuto, la signora La Rocca Sebastiana

RICORRE

affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, *contrariis reiectis*, voglia così giudicare:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 15 per il servizio prestato presso la scuola paritaria Soc. Coop. Giardino D'Infanzia sita in Barcellona P.G (anziché 7.50 attribuito con l'inserimento nella graduatoria provinciale permanente ATA a.s. 2002/23 – profilo A.A.), nell'ambito della procedura di aggiornamento della graduatoria provinciale permanente del personale ATA profilo A.A.- Assistente Amministrativo-;
- 2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 3 per il servizio prestato presso la scuola paritaria Soc. Coop. Giardino D'Infanzia sita in Barcellona P.G (anziché 1,50 attribuito con l'inserimento nella graduatoria provinciale permanente ATA a.s. 2002/23, profilo C.S.), nell'ambito della procedura di aggiornamento della graduatoria provinciale permanente del personale ATA profilo C.S. – Collaboratore Scolastico-;
- 3) attribuire alla ricorrente il punteggio totale di 42,10 [(34,60 – 7,50) + 15] per la graduatoria permanente ATA 24 mesi, profilo AA-



Assistente Amministrativo e punteggio totale di 12,25 [(10,75 – 1,50) + 3] per la graduatoria permanente ATA 24 mesi, profilo CS- Collaboratore scolastico;

- 4) conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella graduatoria permanente ATA di prima fascia, profilo A.A. e profilo C.S., stilata per l'anno scolastico 2022/2023, nonché per le successive graduatorie che verranno annualmente aggiornate
- 5) conseguentemente, condannare l'amministrazione a riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto alla ricorrente o al diverso punteggio, maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo giudicante, collocando conseguentemente la ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie permanenti ATA di prima fascia, profilo A.A. e profilo C.S., ai fini delle assunzioni a tempo determinato e/o a tempo indeterminato e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza.
- 6) condannare l'amministrazione al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio.

Si produce fascicolo informatico munito di indice proprio.

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori in riferimento alla linea difensiva di controparte.

S.J.

Si dichiara che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego e il valore è indeterminabile, pertanto è soggetto ad un contributo unificato pari ad € 259,00.

Barcellona P.G. 20.02.2023

Avv. Rosaria Santina Sciotto



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti interessati già inseriti nelle vigenti graduatorie di prima fascia ATA, profilo A.A. e profilo C.S. dell'USR Sicilia, Ufficio Scolastico Messina, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2022/2023 si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati,

si chiede

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul Sito Istituzionale del MIUR al quale richiedere la pubblicazione degli atti..

Barcellona P.G. 20.02.2023

